

REGOLAMENTO DEL CONCORSO

(di seguito: il "Regolamento")

§ 1 DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il concorso disciplinato dal presente Regolamento si svolge con il nome "Soleo Glow" (di seguito: il "Concorso"). Il Concorso è organizzato e trasmesso attraverso i mezzi di comunicazione di massa – Internet.
2. Organizzatore del Concorso è Komar Group Maciej Komarczuk (NIP: 526-259-76-80; REGON: 146341593) (di seguito: l'"Organizzatore"), con sede legale in ul. Puławska 255/16, 02-740 Varsavia, che agisce per conto di Aroma Trend Sp. z o.o. (NIP: 5342408853; KRS: 0001082691) (di seguito: lo "Sponsor").
3. Il presente Concorso non deve essere considerato un gioco d'azzardo ai sensi dell'art. 1 co. 2 della Legge polacca sui giochi d'azzardo del 19 novembre 2009, in particolare non costituisce un gioco a sorte, una scommessa reciproca né qualsiasi altro tipo di gioco ai sensi di tale legge.
4. Il Concorso si svolge secondo le norme del presente Regolamento, con il quale il Partecipante dovrebbe prendere conoscenza prima di aderire al Concorso. L'adesione al Concorso implica l'accettazione del Regolamento. La partecipazione al Concorso è volontaria.
5. Lo scopo del Concorso è quello di trovare modi creativi e artisticamente interessanti per promuovere la cura del corpo e i cosmetici offerti dallo Sponsor.
6. Il Concorso è rivolto alle persone residenti in Polonia, Germania, Italia, Regno Unito e Irlanda.
7. Il Concorso si articola in due fasi:
 - 1) La Fase I del Concorso si svolge dal 16 marzo 2026 al 20 aprile 2026,
 - 2) La Fase II del Concorso si svolge dall'8 maggio 2026 al 29 maggio 2026.
8. Fino a 150 partecipanti che ottengono lo status di vincitore della Fase I possono qualificarsi per la Fase II. Non più di 12 partecipanti qualificati per la Fase II diventeranno vincitori della Fase II e quindi dell'intero Concorso.
9. La partecipazione al Concorso, nonché i diritti e gli obblighi ad essa connessi, incluso il diritto di richiedere il premio, non possono essere trasferiti ad altre persone o enti.
10. In caso di discrepanze o dubbi riguardanti l'interpretazione del Regolamento, prevale la versione in lingua inglese.
11. I seguenti allegati costituiscono parte integrante del presente Regolamento:
 - 1) Allegato n. 1 – Dichiarazione dei vincitori del Concorso sul trasferimento dei diritti patrimoniali d'autore.
 - 2) Allegato n. 2 – Consenso all'utilizzo dell'immagine.

§ 2 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

1. Al Concorso può partecipare una persona fisica maggiorenne con piena capacità giuridica che soddisfi tutte le seguenti condizioni entro i termini indicati nel presente Regolamento (di seguito: il "Partecipante"):
 - 1) compila correttamente il modulo di iscrizione disponibile all'indirizzo www.soleoglow.com,

- 2) possiede un profilo pubblico su almeno una delle seguenti piattaforme: Facebook, TikTok o Instagram (di seguito: le “Piattaforme”), sul quale pubblica il Compito del Concorso che rimane accessibile pubblicamente fino al 31 dicembre 2026. Il Partecipante si impegna a corredare ogni pubblicazione nella Fase I e nella Fase II degli hashtag descritti al §3. Per evitare dubbi, le Piattaforme non sono organizzatori del Concorso, non lo gestiscono, non lo supportano né lo sponsorizzano; costituiscono soltanto uno strumento attraverso il quale il Partecipante svolge il Compito del Concorso di cui al §3 del Regolamento,
 - 3) risiede in uno dei seguenti paesi: Polonia, Germania, Italia, Regno Unito o Irlanda, e indica tale paese come luogo di residenza nel modulo di iscrizione,
 - 4) esegue il Compito del Concorso conformemente alle norme di cui al §3 del presente Regolamento.
 - 5) presta tutti i consensi richiesti dal presente Regolamento.
2. Nel caso di un imprenditore, la condizione per la partecipazione al Concorso è la designazione di un Partecipante che sia una persona fisica maggiorenne che rappresenterà l'imprenditore nel Concorso e soddisferà tutte le condizioni di cui al §2 del Regolamento, nonché svolgerà il Compito del Concorso di cui al §3 del Regolamento.
 3. Non possono partecipare al Concorso l'Organizzatore, i dipendenti o collaboratori dell'Organizzatore o dello Sponsor, né i loro più stretti familiari (coniugi e parenti di primo grado in linea retta).

§ 3 COMPITO DEL CONCORSO

Fase I

1. Il Compito del Concorso nella Fase I consiste nel preparare un materiale video che faccia riferimento al tema del Concorso descritto su www.soleoglow.com (ad esempio: cura del corpo, utilizzo di cosmetici, vacanze, viaggi o abbronzatura), pubblicarlo su almeno una delle Piattaforme di cui al §2 co. 1 n. 2 del Regolamento, e poi inviare il link tramite il modulo di iscrizione disponibile su www.soleoglow.com (di seguito: il “Compito del Concorso”). La pubblicazione deve includere gli hashtag #SoleoGlow e #SoleoGlowCasting, nonché l'hashtag specifico per paese: #SoleoGlowUK – per le candidature dal Regno Unito, #SoleoGlowDE – per le candidature dalla Germania, #SoleoGlowIT – per le candidature dall'Italia, #SoleoGlowPL – per le candidature dalla Polonia, #SoleoGlowIE – per le candidature dall'Irlanda. Il Partecipante è inoltre obbligato a taggare i profili ufficiali dello Sponsor: @Soleo_tanning (Instagram), @Soleo_tanning (TikTok) e @Soleo (Facebook).
2. Il Compito del Concorso nella Fase I deve fare riferimento al tema del Concorso descritto su www.soleoglow.com; in questa fase non è richiesto l'utilizzo di prodotti dello Sponsor. Il Partecipante è obbligato, ai sensi del co. 1, a pubblicare un materiale video durante la Fase I del Concorso.

Fase II

3. Il Compito del Concorso nella Fase II deve presentare i prodotti dello Sponsor attraverso l'utilizzo di tali prodotti nei materiali video. Il prodotto che il Partecipante della Fase II è tenuto a presentare gli verrà consegnato dopo aver ottenuto lo status di vincitore della Fase I.
4. Nella Fase II del Concorso, il Partecipante è tenuto a preparare e pubblicare 2 materiali video su almeno una delle Piattaforme di cui al §2 co. 1 n. 2 del Regolamento, di cui

uno deve essere realizzato secondo le linee guida dello Sponsor e l'altro rimane nella libera discrezione creativa del Partecipante. Entrambi i materiali video devono essere pubblicati entro il 29 maggio 2026. Le pubblicazioni devono includere gli hashtag #SoleoGlow e #SoleoGlowCasting nonché l'hashtag specifico per paese: #SoleoGlowUK – per le candidature dal Regno Unito, #SoleoGlowDE – per le candidature dalla Germania, #SoleoGlowIT – per le candidature dall'Italia, #SoleoGlowPL – per le candidature dalla Polonia, #SoleoGlowIE – per le candidature dall'Irlanda. Il Partecipante è inoltre obbligato a taggare i profili ufficiali dello Sponsor: @Soleo_tanning (Instagram), @Soleo_tanning (TikTok) e @Soleo (Facebook). I prodotti necessari per preparare i materiali video verranno consegnati al Partecipante all'indirizzo di residenza indicato nel Modulo di iscrizione o in altro modo concordato con il Partecipante che ne consenta il ritiro effettivo.

5. Il Compito del Concorso:

- 1) deve essere il risultato della creatività personale del Partecipante ed essere correlato al tema del Concorso;
- 2) non deve costituire una cattiva pubblicità o danneggiare la reputazione o il buon nome dell'Organizzatore o dello Sponsor;
- 3) non deve violare i diritti di terzi, in particolare i diritti d'autore, i diritti di proprietà industriale, i diritti all'immagine e i diritti della personalità, né contenere contenuti contrari alle norme vigenti, alle buone costumanze e ai principi di convivenza civile,
- 4) non deve contenere contenuti che raffigurino o promuovano la violenza, l'odio, la discriminazione (razziale, culturale, religiosa ecc.), né contenere volgarità o contenuti offensivi,
- 5) non deve contenere marchi, contenuti pubblicitari o promozionali di soggetti terzi diversi dall'Organizzatore o dallo Sponsor.
- 6) deve essere conforme al regolamento della Piattaforma su cui viene pubblicato il Compito del Concorso e alle sue funzionalità,

6. La Commissione del Concorso ha il diritto di squalificare un Partecipante e di non prendere in considerazione il suo Compito del Concorso in caso di mancato rispetto di una delle suddette condizioni del Concorso, di violazione delle norme del presente Concorso, di dichiarazioni false relative al Concorso o di violazione di qualsiasi disposizione del presente Regolamento. L'Organizzatore si riserva il diritto di verificare le condizioni di partecipazione al Concorso in ogni fase del suo svolgimento. La squalifica del Partecipante può avvenire anche dopo la risoluzione del Concorso – se la violazione del presente Regolamento viene accertata dopo la sua risoluzione – nel qual caso è possibile in particolare revocare il diritto al premio per il Partecipante che ha violato le condizioni del Regolamento.

§ 4 DIRITTO D'AUTORE E PROTEZIONE DELL'IMMAGINE

1. L'invio da parte del Partecipante del Compito del Concorso che costituisce un'opera ai sensi della legge del 4 febbraio 1994 sul diritto d'autore e sui diritti connessi (di seguito: l'"Opera") implica la concessione all'Organizzatore e allo Sponsor di una licenza gratuita, non esclusiva e senza limitazioni territoriali che autorizza l'Organizzatore e lo Sponsor a utilizzare l'Opera e i diritti connessi al videogramma e alle interpretazioni artistiche in esso contenute per la durata del Concorso e per 8 anni dalla sua conclusione, in particolare nei seguenti campi di sfruttamento: fissazione e

riproduzione su Internet, in particolare diffusione illimitata su Internet – in particolare ma non esclusivamente sui siti web dell'Organizzatore o dello Sponsor, memorizzazione in computer, pubblica esecuzione, esposizione, proiezione, trasmissione e ritrasmissione su Internet (inclusi i social media). L'Organizzatore e lo Sponsor non sono obbligati a diffondere o utilizzare i Compiti del Concorso.

2. Il Partecipante dichiara che il Compito del Concorso da lui svolto è opera sua (ovvero il Partecipante ne è l'unico autore) e che non viola alcun diritto, compresi i diritti della personalità o il diritto d'autore (inclusi i diritti connessi alle interpretazioni artistiche contenute nel videogramma), e dichiara di essere legittimato a disporre di tutti gli elementi del Compito del Concorso, incluso l'eventuale accompagnamento musicale (in particolare il Partecipante si impegna a utilizzare biblioteche multimediali gratuite disponibili sulla relativa piattaforma o la propria musica).
3. All'atto dell'invio del Compito del Concorso, il Partecipante concede all'Organizzatore e allo Sponsor un'autorizzazione non esclusiva e senza limitazioni territoriali ad esercitare il diritto d'autore derivato sull'Opera. Tale autorizzazione comprende il diritto dell'Organizzatore di:
 - a) elaborare l'Opera, inclusa la sua abbreviazione, il riassunto, le modifiche, gli adattamenti, le modificazioni e la combinazione con altre opere;
 - b) tradurre l'Opera in qualsiasi lingua;
 - c) utilizzare e disporre delle elaborazioni così ottenute su tutti i campi di sfruttamento elencati nel presente Regolamento.

L'Organizzatore ha il diritto di trasferire l'autorizzazione di cui sopra a terzi (ad es. subappaltatori, partner mediatici) senza necessità di ottenere il consenso separato del Partecipante. Il Partecipante si impegna a non revocare l'autorizzazione concessa.

4. Il Partecipante autorizza l'Organizzatore a effettuare tutte le modifiche, le alterazioni, le abbreviazioni e le elaborazioni dell'Opera necessarie per il suo sfruttamento, in particolare:
 - a. montaggio, combinazione con altre registrazioni (video e audio),
 - b. aggiunta di sottotitoli, voce fuori campo, loghi ed elementi grafici,
 - c. modifica del formato, della risoluzione e della colorazione della registrazione.

Il Partecipante si impegna a non esercitare il proprio diritto di supervisione artistica sulle modalità di utilizzo dell'Opera da parte dell'Organizzatore. Il Partecipante autorizza l'Organizzatore a decidere in merito alla prima messa a disposizione pubblica dell'Opera e alle modalità di indicazione della paternità (ad es. nella descrizione del post o nei titoli di coda) o alla pubblicazione anonima dell'Opera (senza indicazione dell'autore).

5. In virtù della concessione della licenza e dei diritti di cui sopra, i Partecipanti non hanno diritto a compensi o qualsiasi altra pretesa nei confronti dell'Organizzatore o dello Sponsor. Nel caso dei vincitori della Fase I e della Fase II, i Partecipanti non hanno diritto ad alcun compenso aggiuntivo oltre al Premio per la licenza concessa.
6. Se la candidatura include l'immagine del Partecipante, la partecipazione al Concorso costituisce al contempo il consenso del Partecipante concesso all'Organizzatore per la diffusione della sua immagine. Se il Compito del Concorso contiene l'immagine di una terza persona che non costituisce un semplice dettaglio di un insieme come un'assemblea, un paesaggio o un evento pubblico (ai sensi dell'art. 81 co. 2 n. 2 della

legge del 4 febbraio 1994 sul diritto d'autore e sui diritti connessi), la partecipazione al Concorso equivale a una dichiarazione del Partecipante di aver ottenuto il consenso di tale persona alla pubblicazione della sua immagine da parte dell'Organizzatore.

7. Il Partecipante acconsente alla pubblicazione gratuita del Compito del Concorso da parte dell'Organizzatore. Se un terzo solleva una pretesa nei confronti dell'Organizzatore in relazione alla violazione dei propri diritti, compresi i diritti d'autore, il Partecipante si impegna ad assumersi la piena responsabilità civile al riguardo.

§ 5 CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI PREMI

1. Tutte le candidature che soddisfano i requisiti del presente Regolamento saranno valutate dalla Commissione del Concorso.
2. I vincitori della Fase I sono selezionati dalle deliberazioni della Commissione del Concorso composta da Joanna Sekuna, Maciej Komarczuk, Anna Wójcik, Anita Makowska, Witold Gedymin (di seguito: la "Commissione del Concorso"). La Commissione del Concorso può assegnare punti aggiuntivi conformemente al co. 5 lett. c) di seguito. L'esito è determinato dal numero di punti assegnati dalla Commissione del Concorso.
3. I vincitori della Fase II e il loro numero vengono selezionati tramite votazione sul sito www.soleoglow.com con la partecipazione della Commissione del Concorso (ai partecipanti vengono assegnati punti per il numero di voti ricevuti (50 % dei punti) e punti dalla Commissione (50 % dei punti) – l'esito nella Fase II è determinato dalla somma di tali punti). La Commissione avrà il voto decisivo riguardo ai vincitori di una determinata Fase in caso di dubbi sul regolare svolgimento della votazione.
4. Nella Fase II è consentito un solo voto per indirizzo IP – in caso di più voti da un unico indirizzo, i voti in eccesso verranno annullati. È vietata la manipolazione della votazione da parte dei Partecipanti, in particolare attraverso l'utilizzo di meccanismi automatizzati (compresi i bot) che aumentino artificialmente il numero di voti espressi.
5. Nel valutare i Compiti del Concorso presentati (e nell'assegnare i punti alle singole candidature), la Commissione si ispira ai seguenti criteri:
 - a. Conformità al tema e al Regolamento del Concorso;
 - b. Valore artistico, creatività, inventiva, originalità e valore promozionale.
 - c. Indipendentemente dai criteri di cui sopra e dal rispetto delle condizioni formali, la Commissione può assegnare punti aggiuntivi per:
 - utilizzo di prodotti del marchio Soleo nel materiale,
 - utilizzo di materiali promozionali ufficiali del marchio Soleo disponibili su www.soleoglow.com,
 - inserimento del link alla Landing Page nella bio del profilo,
 - pubblicazione su almeno 2 profili/canali.
6. I Partecipanti i cui Compiti del Concorso vengono valutati positivamente dalla Commissione si qualificheranno per la Fase II, con un massimo di 150 Partecipanti che possono qualificarsi per la Fase II.
7. L'annuncio dei vincitori della Fase I del Concorso avverrà entro il 23 aprile 2026. L'annuncio sarà effettuato tramite www.soleoglow.com.
8. L'annuncio dei vincitori della Fase II del Concorso avverrà entro l'8 giugno 2026. L'annuncio sarà effettuato tramite www.soleoglow.com.

9. I Partecipanti i cui Compiti del Concorso si qualificano per la Fase II riceveranno il premio di cui al §6 co. 1 n. 1.
10. I Partecipanti i cui Compiti del Concorso vincono la Fase II del Concorso riceveranno il premio di cui al §6 co. 1 n. 2.
11. L'elenco definitivo dei vincitori ai sensi del presente Regolamento è preparato dalla Commissione del Concorso, e le decisioni della Commissione sono definitive nell'ambito della procedura prevista dal presente Regolamento. Ciò non esclude né limita il diritto del Partecipante a far valere le proprie pretese in giudizio secondo le norme generali. I pareri della Commissione riguardanti i singoli Compiti del Concorso o i Partecipanti non vengono divulgati.

§ 6 PREMI

1. I premi nel Concorso per i vincitori sono:
 - 1) Fase I: set di prodotti cosmetici Soleo, un set di prodotti dello Sponsor del valore lordo di 1.000,00 PLN
(di seguito: il “Premio Fase I”)
 - 2) **Fase II – un soggiorno di 4 giorni in un hotel di lusso a Ibiza dal 22 giugno 2026 al 25 giugno 2026 (di seguito: il “Gran Premio”)**
2. Il valore del Gran Premio dipende dal paese di origine del Partecipante e verrà comunicato individualmente al Partecipante, a causa dei costi di viaggio e delle relative differenze logistiche.
3. La condizione per la consegna del Gran Premio al Partecipante è la presentazione in forma scritta di una dichiarazione di trasferimento dei diritti patrimoniali d'autore (Allegato 1) e di una dichiarazione di consenso alla diffusione dell'immagine (Allegato 2). Tali dichiarazioni devono essere presentate entro e non oltre 7 giorni prima della data di partenza e inviate tramite e-mail (scansione firmata), e consegnate in originale il giorno dell'arrivo in hotel.
4. L'Organizzatore non si assume responsabilità per le modifiche delle condizioni di fruizione dei Premi derivanti da circostanze indipendenti dalla sua volontà, purché tali modifiche non riguardino l'importo di ciascun premio, che rimane invariato.
5. Alla data di assegnazione di un premio di valore fino a 2.000 PLN lordi, l'Organizzatore non tratterà l'imposta sul reddito a aliquota forfettaria sul premio, poiché il Concorso è annunciato e organizzato attraverso i mezzi di comunicazione di massa (Internet). Di conseguenza, il premio nel Concorso beneficia dell'esenzione dall'imposta sul reddito prevista dall'art. 21 co. 1 n. 68 della Legge del 26 luglio 1991 sull'imposta sul reddito delle persone fisiche.
6. Nel caso di un Premio di valore superiore a 2.000 PLN, l'Organizzatore prevede un ulteriore premio in denaro pari all'11,11 % del valore del premio nel Concorso, importo che verrà trattenuto dall'Organizzatore e destinato al pagamento dell'imposta sul reddito sui premi al competente ufficio delle imposte. Il Partecipante si impegna a collaborare con l'Organizzatore per quanto riguarda il rispetto degli obblighi fiscali, in particolare fornendo i dati richiesti dalla legge.
7. Nel caso in cui un imprenditore (un Partecipante che agisce per conto e nell'interesse di un imprenditore) vinca il Concorso, tale imprenditore provvederà autonomamente alla liquidazione dell'imposta dovuta sul premio ricevuto – in tale caso il premio in denaro aggiuntivo (11,11 %) di cui al comma precedente non si applica.

8. Il Partecipante non sostiene il costo dei biglietti aerei/in autobus, ma è obbligato a raggiungere a proprie spese l'aeroporto/la stazione indicati sul biglietto ricevuto dall'Organizzatore.
9. Durante il soggiorno connesso alla vittoria nella Fase II del Concorso, lo Sponsor presenterà i marchi di sua proprietà e fornirà attrazioni per i vincitori legate al soggiorno nel luogo indicato, e durante il soggiorno i vincitori saranno accompagnati da operatori di telecamera e fotografi che documentano lo svolgimento del soggiorno.

§ 7 MODALITÀ DI RITIRO DEI PREMI

1. I vincitori della Fase I del Concorso sono tenuti a fornire i propri dati personali (nome, cognome e indirizzo di corrispondenza: via, numero civico, codice postale, città, numero di telefono e indirizzo e-mail) al fine della consegna del Premio di cui al §6 co. 1 n. 1 del Regolamento. I suddetti dati devono essere forniti nel modulo di iscrizione disponibile sul sito del Concorso o tramite contatto con l'Organizzatore del Concorso.
2. I vincitori della Fase II del Concorso sono tenuti a fornire i suddetti dati personali nonché il numero del documento d'identità (carta d'identità / passaporto) e le relative date di scadenza – al fine di consentire la prenotazione del biglietto aereo, qualora uno di essi subisca modifiche (ad es. cambio di residenza, cambio di cognome, ecc.).
3. Il vincitore della Fase II del Concorso si impegna, entro 2 giorni dalla ricezione della notifica della propria vittoria nel Concorso (Fase II), a presentare una dichiarazione attestante la propria disponibilità a partecipare al viaggio di cui al §6 co. 1 n. 2 del Regolamento. In caso di mancata presentazione della suddetta dichiarazione o di indicazione nella stessa dell'impossibilità di ricevere il Premio della Fase II, la Commissione del Concorso deciderà di assegnare tale Premio alla persona successiva in graduatoria che, ai sensi del Regolamento, avrebbe diritto a riceverlo, con la precisazione che la stessa persona non può ricevere il Premio della Fase II due volte.
4. Il vincitore non può richiedere la sostituzione del Premio vinto con un altro, incluso un equivalente in denaro, né può trasferire il diritto al premio a un terzo.

§ 8 RECLAMI

1. Tutti i reclami riguardanti le modalità di svolgimento del Concorso devono essere presentati dai Partecipanti per iscritto tramite raccomandata all'indirizzo dell'Organizzatore con la dicitura "Reclami Soleo Glow" o tramite e-mail all'indirizzo contact@soleoglow.com.
2. I reclami possono essere presentati durante la Fase del Concorso in corso o entro 14 giorni dalla conclusione della relativa Fase del Concorso. Fa fede la data di ricevimento del reclamo da parte dell'Organizzatore (data di ricezione nella casella e-mail nel caso di reclamo presentato in tale forma).
3. Un reclamo scritto deve contenere il nome, il cognome e l'indirizzo completo del Partecipante, il motivo del reclamo, la risoluzione auspicata e la firma autografa. Un reclamo via e-mail deve contenere gli stessi elementi, ad eccezione della firma autografa.
4. I reclami saranno esaminati dall'Organizzatore tempestivamente dopo il loro ricevimento. I reclami che non soddisfano le condizioni di cui ai co. 1–3 non saranno presi in considerazione.

§ 9 DATI PERSONALI

1. Le seguenti disposizioni del Regolamento costituiscono adempimento dell'obbligo informativo ai sensi dell'art. 13 co. 1 e 2 e dell'art. 14 co. 1 e 2 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché sulla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito: il "GDPR").
2. Titolare del trattamento dei dati personali dei Partecipanti è Aroma Trend Sp. z o.o. (NIP: 5342408853; KRS: 0001082691) (di seguito: il "Titolare"), per conto del quale l'Organizzatore (Komar Group Maciej Komarczuk) gestisce il Concorso in qualità di responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.
3. Il contatto con il Titolare per tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali e all'esercizio dei diritti correlati è disponibile all'indirizzo e-mail: contact@soleoglow.com.
4. I dati dei Partecipanti saranno trattati in conformità al GDPR e ad altre normative sulla protezione dei dati personali. I dati saranno trattati sulla base del legittimo interesse del Titolare (art. 6 par. 1 lett. f del GDPR) – nella misura necessaria per lo svolgimento del Concorso, la determinazione del suo esito, l'assegnazione dei premi, la gestione dei reclami e la proposizione e difesa dei diritti, nonché per scopi di archiviazione, analisi e statistici (art. 6 par. 1 lett. c del GDPR) – in relazione agli obblighi fiscali e contabili connessi all'assegnazione dei premi.
5. I dati dei Partecipanti possono essere trattati anche dall'Organizzatore e dallo Sponsor mediante l'invio di comunicazioni di marketing riguardanti, tra l'altro, ulteriori iniziative promozionali e concorsi (art. 6 par. 1 lett. a del GDPR), a condizione che i dati vengano trattati a tal fine solo se il Partecipante ha prestato il consenso alla ricezione di informazioni commerciali per via elettronica ai sensi della legge del 18 luglio 2002 sulla prestazione di servizi per via elettronica.
6. I dati possono essere comunicati ad altri destinatari solo nella misura necessaria, ovvero per lo svolgimento del Concorso, la determinazione dei suoi risultati e l'assegnazione dei premi, l'adempimento degli obblighi legali incombenti al Titolare, per finalità derivanti dagli interessi legittimi del Titolare o di terzi e sulla base del consenso del Partecipante. Destinatario dei dati è in particolare Komar Group Maciej Komarczuk (ul. Puławska 255/16, 02-740 Varsavia) quale responsabile del trattamento che agisce per conto del Titolare in base a un contratto di trattamento dati concluso ai sensi dell'art. 28 del GDPR.
7. I destinatari dei dati possono essere in particolare soggetti esterni che trattano dati per conto del Titolare, laddove tali soggetti trattano i dati sulla base di un contratto con il Titolare e esclusivamente in conformità alle istruzioni del Titolare e nel rispetto della riservatezza o del segreto professionale. Tali soggetti comprendono, tra gli altri, fornitori di servizi di hosting e sistemi informatici, operatori postali e di corriere, fornitori di servizi di consulenza, contabilità e legali. Sono destinatari anche i dipendenti e i collaboratori autorizzati dell'Organizzatore che agisce quale responsabile del trattamento.
8. I dati dei Partecipanti, in relazione all'utilizzo delle piattaforme di social media, possono essere trasferiti al di fuori dello Spazio economico europeo (ad es. negli USA). Il trasferimento dei dati si basa sulle clausole contrattuali standard approvate dalla

Commissione europea, che costituiscono adeguate garanzie per i dati personali ai sensi dell'art. 46 del GDPR.

9. I dati saranno trattati per il periodo necessario al raggiungimento delle finalità del trattamento, ossia: per il trattamento basato sul legittimo interesse del Titolare connesso allo svolgimento del Concorso (art. 6 par. 1 lett. f del GDPR) – fino alla conclusione del Concorso, all'esame degli eventuali reclami e alla prescrizione dei diritti; per gli obblighi legali (art. 6 par. 1 lett. c del GDPR) – fino alla loro estinzione; per il trattamento basato sul consenso del Partecipante (marketing, art. 6 par. 1 lett. a del GDPR) – fino alla revoca di tale consenso; per il trattamento basato sugli interessi legittimi del Titolare o di un terzo per finalità diverse dallo svolgimento del Concorso – fino al soddisfacimento di tali interessi o all'opposizione del Partecipante a tale trattamento, salvo che sussistano motivi legittimi per continuare il trattamento; ai fini della rendicontabilità, ovvero per dimostrare il rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali – per il periodo in cui esiste l'obbligo di conservare dati o documenti contenenti dati al fine di dimostrare il rispetto dei requisiti di legge e consentire il controllo da parte delle autorità pubbliche.
10. In relazione al trattamento dei dati da parte dell'Organizzatore, il Partecipante gode dei seguenti diritti: diritto all'informazione sui dati trattati; diritto di rettifica, limitazione del trattamento o cancellazione dei dati; diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento; diritto di proporre reclamo all'autorità di vigilanza – il Presidente dell'Ufficio per la Protezione dei Dati Personali (ul. Stawki 2, 00-193 Varsavia); diritto di opporsi al trattamento dei dati basato sul legittimo interesse dell'Organizzatore.
11. Il consenso al trattamento dei dati personali è volontario, ma è necessario per la partecipazione al Concorso e per il suo corretto svolgimento. In caso di revoca del consenso da parte del Partecipante, questi viene automaticamente escluso dalla ulteriore partecipazione al Concorso.

§ 10 DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del diritto polacco.
2. Le controversie relative al Concorso o al presente Regolamento saranno risolte dal competente tribunale ordinario polacco con giurisdizione sulla sede dell'Organizzatore. Ciò non pregiudica i diritti dei consumatori derivanti dalle disposizioni imperative del diritto del paese di residenza del consumatore.
3. L'Organizzatore si riserva il diritto di modificare il presente Regolamento. Eventuali modifiche del Regolamento saranno rese note sul sito web del Concorso e avranno efficacia dalla data di pubblicazione, salvo che sia indicata una diversa data di entrata in vigore.

Allegati:

- 1/ Dichiarazione sul trasferimento dei diritti patrimoniali d'autore e dei diritti connessi
- 2/ Consenso all'utilizzo dell'immagine (registrazioni relative al Premio della Fase II)

**DICHIARAZIONE DI CESSIONE DEI DIRITTI PATRIMONIALI D'AUTORE E CONSENSO
ALL'ESERCIZIO DEI DIRITTI DERIVATI**

DATI DEL CREATORE – VINCITORE DEL CONCORSO

Nome e cognome:

Azienda:(se applicabile)

Luogo di residenza:

via:

numero civico:

numero interno:

codice postale:

città:

paese:

PESEL: (Campo obbligatorio solo per i cittadini polacchi)

e numero di passaporto: (Campo obbligatorio solo per i cittadini non polacchi).

**Io sottoscritto/a dichiaro di essere l'unico autore dei seguenti materiali video (di seguito:
le Opere):**

1. pubblicato sulla piattaforma sul
profilo
2. pubblicato sulla piattaforma sul
profilo
3. pubblicato sulla piattaforma sul
profilo

1. Con la presente cedo a titolo gratuito, senza limitazioni temporali o territoriali, i diritti patrimoniali d'autore e i diritti connessi sulle Opere sopra indicate e sulle interpretazioni artistiche in esse contenute allo sponsor del concorso SOLEO GLOW – la società Aroma Trend Sp. z o.o. con sede a Michałowice, ul. Szkolna 44A, KRS 0001082691, NIP 5342408853 (di seguito "Aroma"). Esprimo inoltre il consenso all'esercizio da parte di Aroma dei diritti derivati in relazione alle Opere.
2. La cessione dei diritti patrimoniali d'autore e dei diritti connessi (incluse le interpretazioni artistiche) comprende tutti i campi di sfruttamento noti al momento del rilascio della presente dichiarazione, in particolare:
 - a. fissazione dell'Opera con qualsiasi tecnica;
 - b. riproduzione dell'Opera con tutte le tecniche, incluse le tecniche di registrazione magnetica, mediante i metodi analogici e digitali disponibili di registrazione, lettura e trasmissione, su supporti di qualsiasi tipo, inclusi quelli magnetici, magneto-ottici, sistemi informatici, supporti audiovisivi, compresi i supporti video, CD, DVD, HD DVD, Blu-ray DVD, dischi fissi del computer, in reti via cavo o di telecomunicazione (compreso Internet) ecc.;

- c. commercio dell'originale o delle copie su cui l'Opera è stata fissata – immissione in commercio, noleggio e prestito dell'originale o delle copie;
 - d. diffusione dell'Opera mediante esecuzione pubblica, esposizione, proiezione, riproduzione nonché trasmissione e ritrasmissione, nonché mediante messa a disposizione dell'Opera al pubblico in modo che chiunque possa accedervi nel luogo e nel momento da lui scelti;
 - e. messa a disposizione dell'Opera, nonché dei materiali realizzati utilizzando l'Opera, nei mezzi di comunicazione di massa, incluso Internet;
 - f. inserimento del contributo creativo apportato nella memoria del computer e conservazione a tempo indeterminato del materiale raccolto;
 - g. utilizzo dell'Opera, nonché dei prodotti realizzati utilizzando l'Opera, in tutti i materiali promozionali e pubblicitari, incluso Internet, nonché in altri mezzi di comunicazione di massa;
 - h. tutte le modifiche e rielaborazioni dell'Opera – tra cui l'elaborazione, l'abbreviazione, il riassunto, la rielaborazione, l'adattamento, la modifica e la combinazione con altre opere, la traduzione dell'Opera in qualsiasi lingua, l'utilizzo e la disponibilità delle elaborazioni così ottenute su tutti i campi di sfruttamento indicati nella presente dichiarazione.
3. Dichiaro che i diritti patrimoniali d'autore sulle Opere a me spettanti non sono in alcun modo limitati da diritti di terzi e che sono legittimato/a a disporre di tali diritti nella misura necessaria al rilascio della presente dichiarazione.
4. Mi impegno a non esercitare il mio diritto di supervisione artistica sulle modalità di utilizzo dell'Opera da parte di Aroma. Autorizzo Aroma a decidere in merito alla prima messa a disposizione pubblica dell'Opera e alle modalità di attribuzione della paternità (ad esempio nella descrizione del post o nei titoli di coda) oppure alla messa a disposizione anonima dell'Opera (senza indicazione dell'autore).
5. La cessione dei diritti e il rilascio dei consensi di cui alla presente dichiarazione avvengono nell'ambito del Premio assegnato nel Concorso e non mi spetta alcun ulteriore compenso a tale titolo. Dichiaro inoltre che in futuro non rivendicherò alcun compenso per l'utilizzo delle Opere nei limiti di quanto previsto dalla presente dichiarazione.
6. La presente dichiarazione è redatta in due copie di uguale tenore, una per il Creatore e una per Aroma.

.....
Firma del Creatore, data

Accetto a nome di Aroma Trend Sp. z o.o.

.....
Firma a nome di Aroma, data

CONSENSO ALL'UTILIZZO DELL'IMMAGINE

DATI DEL CREATORE – VINCITORE DEL CONCORSO

Nome e cognome:

.....

Azienda:(se applicabile)

Luogo di residenza:

via:

numero civico:

numero interno:

codice postale:

città:

paese:

PESEL: (Campo obbligatorio solo per i cittadini polacchi)

e numero di passaporto: (Campo obbligatorio solo per i cittadini non polacchi).

1. Esprimo il consenso alla fissazione e diffusione a titolo gratuito della mia immagine, voce e dichiarazioni, in particolare mediante fotografia, riprese video e registrazione di materiali audio-video, realizzati in connessione con la partecipazione al Concorso SOLEO GLOW e il ricevimento del Premio.
2. Il consenso di cui sopra include l'utilizzo gratuito dei summenzionati materiali da parte dell'Organizzatore e dello Sponsor, senza limitazioni temporali o territoriali, su tutti i campi di sfruttamento connessi all'attività di marketing, promozionale e informativa dello Sponsor, in particolare su Internet, nei social media, in tutti i materiali pubblicitari e sui siti web dello Sponsor.
3. La mia immagine può essere utilizzata per varie forme di elaborazione elettronica, ritaglio e composizione, nonché abbinata alle immagini di altre persone e integrata da un commento di accompagnamento. Le riprese video in cui compaio possono essere tagliate, montate, modificate e aggiunte ad altri materiali prodotti per le esigenze dell'Organizzatore e dello Sponsor. La mia immagine non può essere utilizzata in una forma o pubblicazione per me offensiva o che violi in altro modo i miei diritti della personalità.
4. Rinuncio contestualmente al diritto di avanzare qualsiasi pretesa nei confronti dell'Organizzatore e dello Sponsor per l'utilizzo della mia immagine, voce o dichiarazioni nei limiti definiti dalle disposizioni di cui sopra, incluse le pretese di pagamento di un compenso o di un risarcimento.

5. Autorizzo l'Organizzatore e lo Sponsor a decidere in merito alla prima messa a disposizione pubblica dell'opera che utilizza la mia immagine e alle modalità di indicazione delle persone che appaiono nell'Opera, oppure all'utilizzo anonimo dell'immagine.

.....
Data, Firma del Partecipante

Accetto a nome di Aroma Trend Sp. z o.o.

.....
Data, Firma del rappresentante di Aroma

Accetto a nome dell'Organizzatore

.....
Data, Firma del rappresentante dell'Organizzatore